

REGOLAMENTO (CE) N. 194/1999 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1999

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Misure provvisorie

- (1) Nell'ambito del presente procedimento il 6 agosto 1998 sono state imposte misure antidumping provvisorie con il regolamento (CE) n. 1742/98⁽²⁾ (in appresso «regolamento provvisorio»). I produttori-esportatori che hanno collaborato di tutti i paesi interessati tranne la Russia hanno offerto impegni che sono stati accettati.

2. Fase successiva del procedimento

- (2) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, alcuni produttori-esportatori, importatori e utilizzatori comunitari del prodotto in questione hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere intese.
- (3) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio sono state effettuate inchieste presso le sedi delle società sotto elencate che utilizzano il prodotto in questione nella fabbricazione di porte:
- Svedex BV, Paesi Bassi,
 - Swedoor, divisione della Nobia Nordisk Bygginteriör AB, Svezia (due stabilimenti produttivi),
 - Righini SA, Francia,
 - Huet SA, Francia,
 - Theuma Deurenindustrie NV, Belgio.

Sono state inoltre effettuate visite presso un produttore di pannelli di eucalipto che non ha partecipato alla denuncia:

— Industria de Fibras de Madeira, Portogallo, e presso un importatore di pannelli duri indipendente:

— Firma Christian Kröger GmbH & Co. KG, Germania.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (4) I prodotti oggetto del presente procedimento antidumping sono i pannelli duri, definiti come pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³, attualmente classificabili ai codici NC ex 4411 11 00 e 4411 19 00.

I pannelli duri si ottengono esclusivamente con un processo di produzione «a umido» (a differenza dei pannelli di fibre lavorati a secco descritti oltre), hanno di solito una massa volumica (densità) variante tra 800 e 1 050 kg/m³ e uno spessore che oscilla tra 1,8 e 6,0 mm.

Essi sono utilizzati per lo più nella fabbricazione di mobili, nell'industria delle costruzioni e in quella automobilistica, per il rivestimento di porte e per la fabbricazione di contenitori per l'imballaggio, soprattutto di frutta e verdura.

2. Pannelli di fibre lavorati a secco «sottili»

- (5) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcuni importatori e utilizzatori hanno nuovamente sollecitato un'estensione della gamma dei prodotti oggetto del procedimento. In particolare hanno affermato che i tipi di pannelli di fibre lavorati a secco detti «sottili» (spessore inferiore a 6 mm), quali i pannelli di fibre a densità media e alta (MDF e HDF sottili), e i pannelli duri avevano sostanzialmente gli stessi usi finali e quindi costituivano un unico prodotto; pertanto, nell'analisi del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario si dovevano includere tutti questi prodotti.

- (6) In base alle informazioni presentate nella fase provvisoria era stato valutato a titolo preliminare in che misura gli usi finali dei pannelli duri e dei pannelli di fibre lavorati a secco sottili coincidessero. In base

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 218 del 6. 8. 1998, pag. 16.